

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
COLLEGIO LIGURE PERITI ESPERTI E CONSULENTI**

Premessa

Il "Collegio Ligure Esperti e Consulenti" nasce a Genova nel 1928 e da allora unisce e rappresenta i Periti. Nel 2019 ha assunto la forma di Associazione di Promozione Sociale, dove gli associati professionisti, esperti e consulenti del Tribunale attivi in ogni settore, sono gratuitamente a disposizione dei cittadini, Pubbliche Amministrazioni, Aziende, per fornire le proprie consulenze a chi necessita informazioni procedurali e legislative per le problematiche inerenti a perizie e consulenza, come l'assistenza da parte dei soci con conoscenze e competenze per il sociale.

Un passato con tanta storia e tanti uomini e donne che hanno reso alla comunità la loro competenza e saggezza. La sede operativa è situata su di una particolare CHIATTA ritenuta d'interesse storico industriale essendo, l'ultima costruzione galleggiante in cemento perfettamente conservata e riqualificata, ormeggiata in Passeggiata Calata Rotonda fra l'Acquario ed il Galeone al Porto Antico.

ART. 1 – Costituzione – Denominazione - Disciplina

1. È costituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Collegio Ligure Periti Esperti e Consulenti" che assume la forma giuridica di fondazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La fondazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:
 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

La Fondazione potrà inoltre:

- mettere a disposizione professionisti, esperti e consulenti del Tribunale attivi in ogni settore, gratuitamente a favore di cittadini, Pubbliche Amministrazioni, Aziende, per fornire le proprie competenze che necessitano informazioni procedurali e legislative per le problematiche inerenti a perizie e consulenza;
- svolgere incontri d'interesse socio culturali, mettendo la propria organizzazione a disposizione di altre associazioni, per comuni obiettivi di sostegno ai cittadini, allo scopo di pervenire, al massimo grado possibile, all'interdisciplinarietà delle varie azioni di volontariato;
- tendere al costante elevamento, al progressivo aggiornamento e alla specializzazione di tutti i suoi iscritti;
- collaborare con lo Stato e gli Enti locali alla formazione professionale ed informazione degli aderenti dando vita a scuole di specializzazione e/o corsi di perfezionamento ed aggiornamento in collaborazione con i predetti Enti e altre realtà attinenti alle professionalità degli aderenti;
- cooperare le altre Istituzioni dello Stato per la tutela degli interessi morali, culturali degli iscritti e per la rappresentanza di questi, se richiesto, nella fase preliminare dei provvedimenti legislativi, nella predisposizione di specifici regolamenti operativi, nella trattazione di vertenze coinvolgenti interessi collettivi;

Le attività della Fondazione sono svolte in favore dei cittadini senza alcuna distinzione di nazionalità o di fede religiosa e politica.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.lgs n. 117/2017

3. La Fondazione ritiene fondamentale il volontariato per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra e si impegnerà a porre in essere ogni iniziativa necessaria ed utile per favorire la partecipazione dei volontari alla vita della Fondazione, inclusa l'organizzazione di appositi incontri periodici per la valutazione delle proposte provenienti dai volontari della Fondazione.

La Fondazione, nel rispetto degli art. 16 del D. Lgs. 117/2017, provvede a stipulare per tutti i volontari adeguata assicurazione obbligatoria.

ART. 3 – Attività diverse

1. La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

- b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
 - d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
 - f) avanzi di amministrazione
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
 - le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
 - gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
 - le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
 - entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.
3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6 – Aderenti

I soggetti che aspirano ad essere ammessi come aderenti devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto della Fondazione, i suoi Regolamenti e i deliberati del Consiglio di Amministrazione.

Gli aderenti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, Libri Sociali, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere obbligatorio e vincolante dell'Assemblea degli Aderenti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, con delibera adottata dalla maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio in carica, può assegnare lo status di Aderente alle persone fisiche o giuridiche che contribuiscono al fondo di dotazione e di gestione, con entità o con un prestigio tali da riconoscerne la posizione di Aderente, oppure abbia maturato particolari meriti per l'attività svolta a favore della Fondazione.

L'Assemblea degli Aderenti potrà istituire un proprio specifico Regolamento per quanto non disciplinato dal presente Statuto.

ART. 7 - Esclusione e Cessazione degli Aderenti

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri in carica l'esclusione degli aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o qualora agiscano contro gli interessi della Fondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione;
- non adempiano alle contribuzioni ed ai conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 c.c., fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:
 - Assemblea degli Aderenti
 - Organo di Amministrazione
 - Organo di controllo
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 9 - Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti e si riunisce almeno una volta all'anno in presenza, in audio videoconferenza, on line a mezzo email, con l'archiviazione digitale delle votazioni di ogni singolo socio con protezione dei dati in cloud, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aderenti, ed in particolare che:
 - a) sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
2. L'Assemblea:
 - nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
 - nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti dell'Organo di Amministrazione nominati;
 - formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
 - delibera con voto vincolante sulle modifiche allo Statuto proposte dall'Organo di Amministrazione
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
6. L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.
7. In seconda convocazione L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
8. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di quindici, nominati dall'Assemblea degli aderenti. Si applica l'art. 2382 cod. civ.. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione è validamente costituito in presenza o in audio videoconferenza o on line a mezzo email, con l'archiviazione digitale delle votazioni di ogni singolo consigliere con protezione dei dati in cloud, con la votazione quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
5. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.
6. L'organo di amministrazione governa l'ente
7. L'Organo di Amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, uno o più vicepresidenti;
 - attribuisce ai suoi membri eventuali deleghe operative e/o funzionali
 - nomina gli organi tecnici eventualmente previsti dagli organigrammi e funzioni-grammi della Fondazione
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, in formato digitale con protezione in cloud;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
 - Redige e approva i regolamenti di funzionamento della Fondazione
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono il proprio incarico a titolo gratuito.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente della Fondazione, che è anche Presidente dell'Organo di Amministrazione, è eletto dall'Assemblea degli Aderenti al momento della nomina dell'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti nominati. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi (N.B. il termine può aumentare, ma deve comunque essere precedente al termine previsto per il deposito nel RUNTS: 30 giugno di ogni anno) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 16 – Libri sociali obbligatori

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017, in formato digitale con protezione in clud

ART. 17 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 - Statuto

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'Organo Amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmato:

GAETANO TAPPINO

ANDREA FUSARO NOTAIO